

SCHEMA TECNICA

CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PR GNL)

Orientamenti dell’Autorità sui criteri di determinazione del tasso di variazione di inflazione e deflatore degli investimenti in coerenza con i criteri ROSS e sul trattamento delle variazioni del tasso di remunerazione del capitale investito

56/2024/R/gas (*)

Con il documento per la consultazione 56/2024/R/gas, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha espresso i propri orientamenti in materia di criteri di determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da utilizzare ai fini delle determinazioni tariffarie per il servizio di rigassificazione del Gnl, nonché in materia di trattamento degli aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito. Il documento si inserisce nell’ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo 2024-2027¹, facendo seguito al provvedimento con cui l’Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl² (RTRG). In tale ultimo provvedimento l’Autorità ha rimandato le valutazioni sull’eventuale applicazione dei criteri ROSS³ al servizio di rigassificazione del Gnl al periodo regolatorio successivo, prospettando tuttavia un eventuale adeguamento delle modalità di trattamento di inflazione e deflatore già nel corso dell’attuale periodo, una volta approvati i criteri applicativi ROSS per il servizio di trasporto del gas naturale⁴.

Successivamente⁵, l’Autorità ha approvato i ricavi di riferimento e le tariffe dell’anno 2024 per le imprese di rigassificazione del Gnl, nonché la tariffa di rigassificazione del primo anno di esercizio (2023) del terminale FSRU Italia di Piombino, la cui procedura di primo conferimento⁶ ha previsto la possibilità per i soggetti richiedenti capacità di durata ventennale di scegliere, come base d’asta, tra la tariffa regolata per la capacità di rigassificazione definita dall’Autorità e una tariffa fissa; alcuni soggetti aggiudicatari della capacità ventennale hanno optato per la tariffa regolata.

Modalità di trattamento della variazione del tasso di remunerazione del capitale investito

Ai sensi dell’articolo 8 del TIWACC 2022-2027 l’Autorità ha verificato, per il 2024, l’attivazione del meccanismo di *trigger*, che ha comportato un aggiornamento del valore del WACC del servizio di rigassificazione⁷. Ai sensi della regolazione vigente - che prevede che il tasso di remunerazione del capitale investito netto riconosciuto sia fissato e aggiornato ai sensi del TIWACC - l’aggiornamento del WACC implica la rideterminazione dei ricavi di riferimento ai fini dell’applicazione dei meccanismi correttivi dei ricavi; inoltre, nell’ottica di garantire che i corrispettivi tariffari riflettano quanto più possibile i costi sottostanti il servizio, tale rideterminazione dovrebbe produrre effetti anche in relazione ai corrispettivi tariffari unitari di capacità applicati agli utenti del servizio di rigassificazione. In un’ottica di semplicità amministrativa, nel documento per la consultazione si propone che la rideterminazione dei ricavi di riferimento possa essere effettuata in occasione del primo procedimento tariffario del servizio di rigassificazione del Gnl successivo alla rideterminazione del WACC, ossia, di norma, nel corso dell’anno di riferimento (ad esempio, i ricavi di riferimento del 2024 saranno rideterminati nel corso del 2024, nell’ambito del procedimento tariffario per l’anno 2025).

¹ Delibera 27 luglio 2022, 356/2022/R/gas

² Delibera 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas

³ Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, approvata con la deliberazione 18 aprile 2023, 163/2023/R/com

⁴ Deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/R/com

⁵ Deliberazione 22 giugno 2023, 279/2023/R/gas

⁶ Approvata con la deliberazione 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas

⁷ Delibera 28 novembre 2023, 556/2023/R/com

Modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive

In un'ottica di allineamento dei criteri di riconoscimento dei costi tra i servizi regolati e di mantenimento, ove possibile, della coerenza con i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto, il documento per la consultazione propone di modificare i criteri aggiornamento dei costi operativi e dei costi di capitale in analogia con quanto previsto nell'approccio ROSS, prevedendo:

- a) in sede di aggiornamento dei corrispettivi tariffari per l'anno t :
 - i. l'aggiornamento dei costi operativi sulla base delle previsioni relative all'inflazione del medesimo anno t elaborate dalla Banca d'Italia nell'ultimo Bollettino Economico o, se più recente, nelle Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana;
 - ii. l'aggiornamento dei costi di capitale sulla base delle previsioni relative al deflatore dell'anno $t-1$ elaborate nel più recente documento di economia e finanza o documento programmatico di bilancio;
- b) diversamente da quanto previsto dai criteri ROSS, la rideterminazione dei ricavi di riferimento dell'anno t nel corso del medesimo anno t , e non nell'anno $t+1$, sulla base:
 - i. dell'inflazione di consuntivo dell'anno $t-1$;
 - ii. dell'eventuale stima più aggiornata dell'inflazione dell'anno t ;
 - iii. del deflatore a consuntivo dell'anno $t-1$.

La rideterminazione di cui alla precedente lettera b) rilevarebbe, negli orientamenti dell'Autorità, sia per la determinazione dei ricavi di riferimento rilevanti per il fattore di copertura dei ricavi di competenza dell'anno t per le imprese che ne beneficiano, sia per la rideterminazione, in corso d'anno, dei corrispettivi tariffari relativi al medesimo anno t (già approvati nel corso dell'anno $t-1$); la rideterminazione dei corrispettivi darebbe luogo a un conguaglio di fatturazione in corso d'anno, esclusivamente con riferimento alle capacità allocate a corrispettivo regolato (per il momento, pertanto, tale conguaglio interesserebbe solo Piombino).

L'Autorità, nei propri orientamenti, considera anche l'opzione di rimandare l'introduzione di specifiche previsioni relative alla modifica delle disposizioni su inflazione e deflatore nell'ambito delle valutazioni circa l'applicazione del ROSS-base al servizio di rigassificazione del Gnl nel prossimo periodo regolatorio (ossia dal 2028).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 18 marzo 2024.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento